



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014
(OR. en)**

8512/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0029 (COD)**

**CODEC 999
EF 124
ECOFIN 348
PE 240**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per i problemi economici e monetari ha adottato un emendamento alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso. Tale emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire - piuttosto che integrare - l'emendamento già presentato alla plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 aprile 2014 la plenaria ha adottato soltanto l'emendamento di compromesso. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Regolamento dei titoli nell'UE e depositari centrali di titoli (DCT) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0073),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 1° agosto 2012¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo Regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0039/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.

² GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli CSD e recante modifica della direttiva 98/26/CE*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

■

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ *GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.*

² *GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.*

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture post-negoziazione che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.
- (2) Visto che si collocano in una posizione **chiave all'interno** del processo di regolamento, i sistemi di regolamento titoli operati dai CSD sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. **Poiché svolgono un ruolo importante nei sistemi di detenzione dei titoli** attraverso i quali i partecipanti segnalano i titoli detenuti dagli investitori, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell'integrità di un'emissione, **impedendo la creazione o la riduzione indebita dei titoli emessi e** svolgendo **pertanto** un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente associati **all'ottenimento di garanzie collaterali per le** operazioni di politica monetaria nonché tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nei **processi di collateralizzazione**.
- (3) Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹ ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante a tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento titoli, nonché il rischio di insolvenza o di perturbazione del funzionamento dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.

¹ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- (4) In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla messa a punto di accordi di collegamento tra CSD rischia di pregiudicare la capacità di resilienza dei CSD al momento di importare i rischi riscontrati da CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l'aumento dei regolamenti transfrontalieri, ***i mutamenti indotti dal mercato verso un mercato dei servizi CSD più integrato si sono dimostrati molto lenti. Un mercato interno di regolamento titoli aperto dovrebbe permettere a ciascun soggetto nell'Unione di investire in tutti i titoli dell'Unione con la stessa facilità e con gli stessi processi utilizzati per i titoli nazionali. Tuttavia,*** i mercati dei regolamenti nell'Unione rimangono frammentati ***a livello transnazionale*** e i regolamenti transfrontalieri continuano a comportare costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano i regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD.

Tale frammentazione ostacola il regolamento transfrontaliero, causando anche rischi e costi supplementari per lo stesso. ***Data la loro rilevanza sistemica, è opportuno promuovere la concorrenza tra CSD così da consentire ai partecipanti al mercato la scelta del fornitore e ridurre la dipendenza dai fornitori dell'infrastruttura.*** In assenza di obblighi identici a carico degli operatori del mercato e di norme prudenziali comuni per i CSD, è probabile che misure divergenti adottate a livello nazionale abbiano un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell'Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenire l'insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. ***La creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, senza alcuna distinzione tra le operazioni su titoli nazionali e quelle transfrontaliere, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.*** Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento dovrebbe essere l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (***TFUE***), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(5) È necessario stabilire in un regolamento una serie di obblighi uniformi da imporre ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. Le norme direttamente applicabili del regolamento dovrebbero assicurare che tutti gli operatori del mercato e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi, *agli stessi standard* e alle stesse norme direttamente applicabili. Il regolamento dovrebbe aumentare la sicurezza e l'efficienza dei regolamenti nell'Unione, prevenendo norme nazionali divergenti risultanti dal recepimento di una direttiva.

È opportuno che il regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori del mercato derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di fornire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali divergenti, quali quelli, in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Il regolamento dovrebbe inoltre contribuire a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD.

- (6) Il 20 ottobre 2010¹ il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. *Nell'aprile 2012* il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno **adottato** norme globali **per le infrastrutture dei mercati finanziari**. Tali norme **hanno sostituito** le raccomandazioni della BRI del 2001, che nel 2009 erano state adattate a livello europeo dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti. ***Considerando la natura globale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento seguano i principi vigenti per le raccomandazioni sulle infrastrutture del mercato finanziario formulati dai principi CSPR-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario. È opportuno che la Commissione e l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, assicurino la coerenza con le norme vigenti e la loro evoluzione futura nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché gli orientamenti e le raccomandazioni di cui al presente regolamento e nel proporre la revisione.***

¹ FSB "Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions", 20 ottobre 2010.

- (7) Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008¹, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziazione all'interno dell'Unione.
- (8) Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza garantendo la solidità e l'efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria.

È opportuno che i membri del SEBC siano strettamente associati, mediante consultazioni, nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD, nel riconoscimento dei CSD di paesi terzi e nell'approvazione di *taluni* collegamenti tra CSD. ***Per evitare l'insorgenza di serie di norme parallele*** è inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di uno stretto coinvolgimento, essi siano consultati in sede di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni, **sebbene la responsabilità primaria per l'elaborazione di tali norme tecniche, orientamenti e raccomandazioni spetti alla Commissione e all'ESMA, come previsto dal presente regolamento.** È opportuno che le disposizioni del presente regolamento lascino impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire la solidità e l'efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi. ***Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai membri del SEBC di accedere alle informazioni pertinenti all'esercizio delle loro funzioni, compresa la sorveglianza dei CSD e di altre infrastrutture dei mercati finanziari.***

¹ Conclusioni della 2911^a sessione del Consiglio ECOFIN, 2 dicembre 2008.

- (9) Le banche centrali degli Stati membri, altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri *o altri* organismi *pubblici* incaricati della gestione del debito pubblico *nell'Unione* o che intervengono nella medesima possono fornire una serie di servizi, *come ad esempio operare un sistema di regolamento titoli*, che li qualificerebbero come CSD. Tali istituzioni, *allorché agiscono come CSD senza costituire un'entità separata*, dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza e da taluni requisiti organizzativi, patrimoniali e di politica di investimento, ma dovrebbero rimanere soggette al *rimanente* insieme di requisiti prudenziali che si applicano ai CSD. *Qualora agiscano come CSD, tali istituzioni di un determinato Stato membro non dovrebbero prestare i propri servizi in un altro Stato membro*. Poiché le banche centrali agiscono, ai fini del regolamento, in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, salvo se altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e le attività dei CSD. È inoltre opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la restante normativa dell'Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹ e le misure adottate in conformità con tale direttiva.

¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

- (11) *Alcuni CSD che operano anche come enti creditizi sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri e di segnalazione pertinenti agli enti creditizi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. Data l'importanza sistemica di tali CSD è opportuno che si applichino i requisiti più rigorosi del diritto dell'Unione, al fine di evitare l'applicazione cumulativa di differenti norme dell'Unione, ad esempio in relazione ai requisiti in materia di segnalazione dei fondi propri. In tutti i settori in cui si ravvisa la duplicazione potenziale dei requisiti l'ESMA e l'ABE dovrebbero fornire un parere sull'applicazione appropriata degli atti dell'Unione in conformità rispettivamente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e del regolamento (UE) n. 1093/2010.*
- (12) La registrazione dei titoli tramite scrittura contabile rappresenta un passo importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l'integrità dell'emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente regolamento stabilisce che siano registrati tramite scrittura contabile tutti i valori mobiliari **ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione disciplinate da [nuova MiFID/]**. È opportuno che il presente regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che può assumere la forma dell'accentramento **[]** ovvero della dematerializzazione immediata. È opportuno che il presente regolamento non imponga il tipo di istituto che dovrebbe registrare i titoli tramite scrittura contabile all'atto dell'emissione e che consenta a diversi soggetti, incluse le autorità di registrazione, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando **le operazioni su tali titoli sono eseguite** nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva **[nuova MiFID]** o tali titoli sono forniti come garanzia collaterale alle condizioni di cui alla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria **[]**, è opportuno che tali titoli siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD al fine di garantire, tra l'altro, che possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli. **L'accentramento [] o la dematerializzazione non dovrebbero comportare la perdita di alcun diritto dei detentori dei titoli e dovrebbero essere realizzati in modo da garantire che i detentori dei titoli possano verificare i propri diritti.**

- (13) Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, è opportuno che i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni, assolvano le obbligazioni cui sono tenuti alla data fissata per il regolamento.
- (14) Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l'individuazione della data fissata per il regolamento e l'attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data fissata per il regolamento di operazioni su valori mobiliari *eseguite* in sedi di negoziazione disciplinate da ■ **[nuovi MiFID/R]** sia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. ***Per le operazioni complesse che si compongono di diverse operazioni, come i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, tale requisito dovrebbe applicarsi alla prima operazione che comporta un trasferimento di titoli. Dato il loro carattere non standardizzato, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle operazioni negoziate privatamente dalle parti interessate, ma eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate da [nuovi MiFID/R] o alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione disciplinata da [nuovi MiFID/R]. Inoltre il requisito non dovrebbe applicarsi alla prima operazione in cui i valori mobiliari in questione sono soggetti alla registrazione iniziale sotto forma di scrittura contabile.***

- (15) È opportuno che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e affrontare i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all'interno dell'Unione. In particolare, i CSD e altre infrastrutture di mercato dovrebbero essere tenuti a mettere in atto procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una siffatta decisione.
- (16) Uno dei modi più efficaci per affrontare il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti ***all'applicazione obbligatoria dell'accordo originario***. Il presente regolamento dovrebbe prevedere, per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni norme uniformi in merito a ***penalità*** e determinati aspetti dell'operazione di acquisto forzoso (buy-in) come la tempistica e i prezzi. ***Tali norme dovrebbero essere adeguate alle specificità dei diversi mercati mobiliari, di talune sedi di negoziazione quali i mercati di crescita per le PMI definiti dal regolamento [nuovo MiFIR] e di talune operazioni complesse - quali i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito a brevissimo termine - per evitare di influire negativamente sulla liquidità e l'efficienza dei mercati mobiliari. Le norme sulla disciplina di regolamento dovrebbero essere applicate in modo tale da incentivare il regolamento delle operazioni in tutti gli strumenti finanziari pertinenti entro la data fissata per il loro regolamento.***

Le procedure e le penalità connesse ai mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all'entità e alla gravità degli stessi, con una graduazione tale da mantenere e proteggere la liquidità dei pertinenti strumenti finanziari. In particolare le attività di market making svolgono un ruolo cruciale nel fornire liquidità ai mercati all'interno dell'Unione, soprattutto ai titoli meno liquidi. Le misure atte a prevenire e affrontare i mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all'esigenza di mantenere e proteggere la liquidità di tali titoli. Le penalità pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti dovrebbero essere accreditate, ove possibile, ai clienti non inadempienti come risarcimento e non dovrebbero in nessun caso divenire una fonte di entrate per il CSD. I CSD dovrebbero consultare le infrastrutture di mercato rispetto alle quali forniscono servizi CSD in ordine all'attuazione delle misure della disciplina di regolamento previste dal presente regolamento.

Nella maggior parte dei casi una procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere avviata qualora gli strumenti finanziari non siano consegnati entro quattro giorni dalla data fissata per il regolamento. Tuttavia, nel caso di strumenti finanziari illiquidi, è opportuno estendere ad un massimo di 7 giorni lavorativi il termine per dare avvio alla procedura di acquisto forzoso. È opportuno che, per determinare quando gli strumenti finanziari si considerano illiquidi, sia fatto riferimento alle norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle valutazioni già effettuate nel regolamento [MiFIR]. Qualora si abbia una determinazione in tal senso il termine per avviare la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere prorogato fino a 7 giorni lavorativi.

- (17) *È opportuno lasciare ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la negoziazione in modo da tenere conto della liquidità di tali mercati e consentire, in particolare, l'attività dei market maker in questi mercati meno liquidi. Le misure della disciplina di regolamento specifiche dei mercati di crescita per le PMI dovrebbero applicarsi soltanto alle operazioni eseguite in tali mercati. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2011, che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti", l'accesso al mercato dei capitali dovrebbe essere sviluppato in quanto alternativa al credito bancario per le PMI, per cui è opportuno definire norme specificamente concepite per meglio soddisfare le esigenze di tali mercati di crescita.*
- (18) *A un CSD dovrebbe essere consentito di controllare l'esecuzione dell'acquisto forzoso rispetto a istruzioni di regolamento multiple sugli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di proroga del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi nella misura consona ai requisiti del presente regolamento.]*

- (19) Visto che lo scopo principale del presente regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili a carico degli operatori del mercato, tra cui l'obbligo di registrare tramite scrittura contabile presso un CSD tutti i valori mobiliari una volta che siano negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva **[nuova MiFID]** o forniti come garanzia collaterale alle condizioni di cui alla direttiva 2002/47/CE, e l'obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e dell'applicazione di misure volte a garantire la tempestività del regolamento all'interno dell'Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari - ***anche prendendo ogni ragionevole misura atta a limitare i casi di frode e di negligenza*** - e di ordine prudenziale stabiliti dal presente regolamento. Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono pertanto un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente regolamento e sono interconnesse con tali obblighi. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto giuridico che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.

- (20) Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti ad una serie di requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, i CSD autorizzati dovrebbero avere la facoltà di fornire i propri servizi all'interno del territorio dell'Unione, *anche tramite* lo stabilimento di una succursale. ***Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione dei servizi CSD da parte di CSD autorizzati in un altro Stato membro, questi ultimi sono soggetti a una procedura specifica stabilita nel presente regolamento qualora intendano prestare taluni servizi di base ivi elencati.***
- (21) In un mercato dei regolamenti senza frontiere all'interno dell'Unione è necessario definire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili per l'applicazione del presente regolamento, cui è opportuno accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all'autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti nel loro luogo di stabilimento, le quali sono nella posizione migliore e dovrebbero essere dotate delle competenze per esaminare il funzionamento quotidiano dei CSD, procedere a riesami periodici e adottare ove necessario misure del caso.

È tuttavia opportuno che tale autorità consulti fin dalle prime fasi le altre autorità interessate e collabori con le stesse, ivi comprese le autorità responsabili della sorveglianza dei singoli sistemi di regolamento titoli operati dai CSD, le **banche centrali che emettono le principali valute di regolamento**, se del caso, le pertinenti banche centrali che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché, se del caso, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Tale collaborazione implica anche **lo scambio di informazioni tra le autorità in questione** e la notifica immediata alle autorità interessate in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o i loro partecipanti.

Per assicurare la continuità delle operazioni critiche i CSD dovrebbero disporre di piani di ripristino. Fatta salva la direttiva [BRRD] le autorità competenti provvedono a che, per ogni CSD, sia istituito e mantenuto un adeguato piano di risoluzione in conformità della pertinente legislazione nazionale degli Stati membri. Se un CSD fornisce servizi in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine tutte le informazioni concernenti le attività del CSD per essa rilevante. Le informazioni possono in particolare riguardare i servizi forniti agli utenti del CSD stabiliti nello Stato membro ospitante, gli strumenti o le valute trattati e possono includere informazioni su sviluppi negativi, risultati delle valutazioni dei rischi e misure correttive, allo scopo di permettere un coordinamento efficace della vigilanza. Lo Stato membro di origine dovrebbe altresì avere accesso alle informazioni periodicamente segnalate dal CSD allo Stato membro ospitante.

Se un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, anche tramite lo stabilimento di una succursale ■ , l'autorità competente del suo luogo di stabilimento ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD. Quando le attività di un CSD in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in detto Stato membro, le autorità competenti e interessate dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro di origine può altresì decidere che gli accordi di cooperazione prevedano la cooperazione multilaterale, anche di natura collegiale, tra la medesima autorità e le autorità competenti e interessate dello Stato membro ospitante in questione. Tali accordi di cooperazione non dovrebbero tuttavia essere considerati alla stregua di collegi delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 1095/2010. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, in quanto sede di CSD e di servizi di regolamento. Nello svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nessuna autorità dovrebbe discriminare direttamente o indirettamente alcuna impresa di un altro Stato membro. Fatti salvi i requisiti del presente regolamento, a un CSD di uno Stato membro non dovrebbe essere limitato o impedito il regolamento di strumenti finanziari nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

- (22) *Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere nella legislazione nazionale un quadro giuridico specifico per la cooperazione quotidiana a livello nazionale tra l'autorità competente del CSD e altre autorità interessate. Tale quadro giuridico nazionale dovrebbe essere coerente con gli orientamenti relativi alle prassi di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità eventualmente emanati dall'ESMA ai sensi del presente regolamento.*
- (23) È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nella definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Al fine di tenere in considerazione i diversi modelli d'impresa, è opportuno che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. È opportuno che un CSD operi almeno un sistema di regolamento titoli e offra almeno un altro servizio di base. Tale definizione dovrebbe pertanto escludere le entità che non operano sistemi di regolamento titoli, come le autorità di registrazione, **gli agenti di trasferimento**, le autorità e gli organismi pubblici incaricati della gestione di sistemi di registri istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE o **le controparti centrali (CCP) disciplinate dal regolamento (UE) 648/2012**. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento titoli e al fine di garantire l'integrità dell'emissione di titoli.

- (24) *Per disporre di dati affidabili sull'entità del regolamento titoli al di fuori dei sistemi di regolamento ed assicurare che i rischi che ne derivano possano essere controllati e gestiti, gli enti diversi dai CSD che regolano operazioni su titoli al di fuori di un sistema di regolamento titoli dovrebbero segnalare le attività di regolamento stesse alle autorità competenti. Le autorità competenti riceventi dovrebbero successivamente trasmettere queste informazioni all'ESMA comunicando i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento. È inoltre opportuno che l'ESMA controlli queste attività di regolamento e tenga conto dei potenziali rischi che possono comportare.*
- (25) Al fine di evitare che i CSD si espongano a rischi in attività diverse da quelle soggette ad autorizzazione a norma del presente regolamento, i CSD autorizzati dovrebbero limitare le attività alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione e non dovrebbero detenere alcuna partecipazione secondo la definizione del regolamento con riferimento alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹, né detenere direttamente o indirettamente oltre il 20% dei diritti di voto o del capitale di istituti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi, ***a meno che tale partecipazione sia approvata dalle autorità competenti dei CSD sulla base del fatto che non ne accresce in modo significativo il profilo di rischio.***
- (26) Al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli, è opportuno che tali sistemi siano operati solo dai CSD, ***o da banche centrali che agiscono come CSD***, soggetti alle norme stabilite nel presente regolamento ■ .

¹ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(27) Fatti salvi i requisiti specifici previsti dalla legislazione fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari *e non creino rischi eccessivi per i loro servizi di base. Tali servizi dovrebbero essere elencati in modo non esaustivo nel presente regolamento per consentire ai CSD di rispondere ai futuri sviluppi del mercato.* Se la fornitura di tali servizi è correlata a obblighi di ritenuta alla fonte *e di informativa nei confronti delle autorità fiscali*, la stessa continuerà ad essere svolta in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato. *In conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, del TFUE, il potere di adottare misure ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, non si applica alle disposizioni fiscali. Nella causa C-338/01, la Corte di giustizia ha statuito che l'espressione "disposizioni fiscali" "dev'essere interpretata come comprensiva non solamente delle disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni delle imposte dirette e indirette, ma anche di quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime".*

Il presente regolamento non riguarda pertanto le modalità di recupero delle imposte per le quali occorre utilizzare una base giuridica separata.

- (28) É opportuno che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi, o fornire un nuovo servizio di base o accessorio ***non elencato nel presente regolamento***, operare un altro sistema di regolamento titoli, avvalersi di **■** un altro agente di regolamento o stabilire collegamenti con altri CSD ***che comportano rischi significativi*** richieda la relativa l'autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l'autorizzazione iniziale; in questo caso, però, l'autorità competente dovrebbe comunicare al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o meno osservando un termine di tre mesi. ***Tuttavia, i collegamenti con altri CSD che non comportano rischi significativi o i collegamenti interoperabili dei CSD che esternalizzano i loro servizi relativi a tali collegamenti interoperabili a organismi pubblici, quali i membri del SEBC, non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione preventiva, ma andrebbero notificati dai pertinenti CSD alle loro autorità competenti.***
- (29) ***Il CSD che intenda estendere i propri servizi a servizi accessori espressamente elencati nel presente regolamento che non comportano un aumento del suo profilo di rischio, dovrebbe poter prestare tali servizi previa notifica all'autorità competente.***

(30) I CSD stabiliti in paesi terzi possono offrire servizi *nell'Unione anche tramite lo stabilimento di una succursale*. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione dei servizi CSD da parte di CSD di paesi terzi, questi ultimi sono soggetti al riconoscimento da parte dell'ESMA qualora intendano prestare taluni servizi elencati nel presente regolamento. In mancanza di tale riconoscimento, i CSD dei paesi terzi dovrebbero poter istituire collegamenti con CDS stabiliti nell'Unione, a condizione che l'autorità competente interessata non sollevi obiezioni. Visto il carattere globale dei mercati finanziari, l'ESMA è l'autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L'ESMA *dovrebbe poter* riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza *effettivamente* equivalente a quello disposto dal presente regolamento, se sono effettivamente soggetti ad autorizzazione, **■** vigilanza *e sorveglianza* nel loro paese e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità *interessate e* competenti per i CSD. Il riconoscimento da parte dell'ESMA è subordinato a un effettivo riconoscimento equivalente del quadro prudenziale che si applica ai CSD stabiliti nell'Unione e autorizzati a norma del presente regolamento.

-
- (31) Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, è opportuno che norme di governance trasparenti garantiscano che l'alta dirigenza, i membri **■ dell'organo di gestione**, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati **■**, sul funzionamento di un CSD siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
- (32) *All'interno degli Stati membri vigono strutture di governance diverse, nella maggior parte dei casi a struttura monistica e/o dualistica. Le definizioni del presente regolamento dovrebbero comprendere tutte le strutture vigenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un risultato preciso a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente in ciascuno Stato membro. Le definizioni non interferiscono pertanto con la distribuzione generale delle competenze secondo il diritto societario nazionale.*
- (33) È opportuno che norme di governance trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti, **al cui servizio operano, in ultima analisi, i CSD**. È opportuno che tali principi di governance siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Per ogni sistema di regolamento titoli operato da un CSD dovrebbe essere istituito un comitato degli utenti, per **dare a questi ultimi la possibilità di essere consultati dall'organo di gestione** del CSD in merito alle principali questioni che li interessano, comitato che dovrebbe essere dotato degli strumenti necessari per assolvere il suo ruolo. **Il comitato degli utenti dovrebbe rappresentare gli interessi dei diversi utenti del CSD, compresi quelli dei detentori di tipi diversi di titoli.**

- (34) *I CSD dovrebbero poter affidare a terzi la gestione dei propri servizi purché siano gestiti i rischi che ne derivano.* Data l'importanza dei compiti affidati ai CSD, è opportuno che il presente regolamento stabilisca che i CSD non possono trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando **mediante contratto** le loro attività **a terzi**. L'esternalizzazione delle attività dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la sorveglianza dei CSD. L'esternalizzazione di servizi CSD ad organismi pubblici può, a determinate condizioni, essere esentata da tali requisiti.
- (35) *Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri i quali consentono sistemi di detenzione diretta di prevedere nella legislazione nazionale che parti diverse dai CSD esercitino o possano esercitare determinate funzioni - tipicamente esercitate dai CSD in alcuni tipi di sistemi di detenzione dei titoli - e di specificare in che modo tali funzioni debbano essere esercitate. In particolare, in alcuni Stati membri gli operatori dei conti o i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD effettuano le registrazioni sui conti titoli gestiti dai CSD senza essere necessariamente essi stessi fornitori dei conti. Data la necessità di certezza giuridica relativamente alle registrazioni nei conti a livello di CSD, è opportuno che il presente regolamento riconosca il ruolo specifico di tali altre parti. Dovrebbe pertanto essere possibile, in circostanze specifiche e fatte salve norme rigorose stabilite per legge, che un CSD e la pertinente altra parte condividano la responsabilità, oppure prevedere una responsabilità esclusiva di tale altra parte per taluni aspetti connessi alla funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, a condizione che tale altra parte sia sottoposta a regolamentazione e vigilanza adeguate. Non dovrebbero esistere restrizioni al livello di condivisione della responsabilità.*

- (36) È opportuno che le norme sulla condotta negli affari garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e utenti. In particolare, i CSD dovrebbero adottare e rendere pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l'accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ai partecipanti. I CSD dovrebbero rendere pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi CSD, tenuto conto del potere di mercato tuttora significativo dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, un CSD non dovrebbe poter divergere dai prezzi pubblicati *per i suoi servizi di base e dovrebbe mantenere contabilità separate dei costi e dei ricavi afferenti a ciascun servizio di base e ai servizi accessori*. Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva **[nuova MiFID]**.
- (37) *Al fine di facilitare l'efficienza della registrazione, del regolamento e del pagamento, i CSD dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento.*

(38) Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, nel fornire i propri servizi i CSD dovrebbero *fare il possibile per* garantire la tempestività del regolamento *delle operazioni su titoli e l'integrità dell'emissione di titoli. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le legislazioni nazionali degli Stati membri che disciplinano la detenzione di titoli e le modalità di mantenimento dell'integrità dell'emissione di titoli. Tuttavia, per aumentare la protezione delle attività dei loro partecipanti e dei loro clienti, il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di segregare* i conti titoli gestiti per ciascun partecipante e **■** di offrire la possibilità di procedere su richiesta a ulteriori segregazioni dei conti dei clienti dei partecipanti, *che in alcuni casi potrebbero essere disponibili soltanto a un costo più elevato a carico dei clienti dei partecipanti che richiedano ulteriori segregazioni. È opportuno richiedere ai CDS e ai loro partecipanti di fornire sia la segregazione omnibus sia la segregazione per singolo cliente, in modo che i clienti possano scegliere il livello di segregazione che ritengano consono alle loro esigenze.*

La sola eccezione al riguardo dovrebbe essere ammessa nel caso in cui per altri motivi di ordine pubblico, segnatamente in relazione alla riscossione efficace e trasparente delle imposte, a un CSD e ai suoi partecipanti sia richiesto di fornire la segregazione per singolo cliente in relazione ai cittadini e ai residenti di un determinato Stato membro, nonché alle persone giuridiche in questo stabilite qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale segregazione per singolo cliente sia richiesta ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi e solo per i cittadini e i residenti di detto Stato membro nonché per le persone giuridiche in questo stabilite. È opportuno che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Fatta salva la prestazione di servizi accessori, i CSD non dovrebbero usare per conto proprio i titoli appartenenti ai partecipanti, se non da questi espressamente autorizzati, e non dovrebbero usare altrimenti per conto proprio i titoli che non appartengono loro. È opportuno inoltre che i CSD richiedano ai partecipanti di ottenere preventivamente, dai clienti, i consensi necessari.

- (39) *La direttiva 98/26/CE prevede che gli ordini di trasferimento immessi nei sistemi di regolamento titoli conformemente alle norme di tali sistemi debbano essere legalmente vincolanti e opponibili a terzi. Tuttavia, considerando che la direttiva 98/26/CE non fa specificamente riferimento ai CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli, per chiarezza il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di definire il momento o i momenti in cui gli ordini di trasferimento sono immessi nei loro sistemi e diventano irrevocabili conformemente alle norme di tale direttiva. Inoltre, per migliorare la certezza giuridica, i CSD dovrebbero comunicare ai loro partecipanti il momento in cui il trasferimento di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli è legalmente vincolante e opponibile a terzi conformemente, a seconda dei casi, alle norme previste dalla legislazione nazionale. I CSD dovrebbero inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che i trasferimenti di titoli e contante siano legalmente vincolanti e opponibili a terzi entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data effettiva del regolamento.*
- (40) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, il contante dell'operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non è né pratica né possibile, è opportuno che i CSD abbiano la facoltà di regolare un'operazione tramite conti aperti presso un ente creditizio stabilito alle condizioni di cui alla direttiva **2013/36/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **26 giugno 2013**, **sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento** e sottoposto a una specifica procedura di autorizzazione e ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente regolamento.

- (41) *I servizi bancari accessori al regolamento che comportano rischi di credito e di liquidità dovrebbero essere unicamente assicurati dai CSD o esternalizzati ad entità autorizzate a prestare servizi bancari accessori alle attività dei CSD quali descritte dal presente regolamento.*
- (42) *Al fine di assicurare l'efficienza risultante dalla fornitura di servizi CSD e di servizi bancari all'interno dello stesso gruppo di imprese, i requisiti del presente regolamento non dovrebbero impedire all'ente creditizio di appartenere allo stesso gruppo di imprese del CSD. È opportuno prevedere disposizioni che permettano di autorizzare i CSD a fornire servizi accessori tramite la stessa entità giuridica ai loro partecipanti e ad altre entità. Qualora un ente creditizio diverso da una banca centrale agisca in qualità di agente di regolamento, dovrebbe essere in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente regolamento e contemplati dall'autorizzazione, **ma non dovrebbe fornire, tramite la stessa entità giuridica, altri servizi bancari, al fine di limitare l'esposizione del sistema di regolamento ai rischi derivanti dal fallimento dell'ente creditizio.***
- (43) Considerando che la direttiva **2013/36/UE** non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, è opportuno che gli enti creditizi e i CSD che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, **tra cui una maggiorazione di capitale basata sul rischio che rifletta i rischi pertinenti (rischi di credito e di liquidità compresi) risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero in relazione** a tutti i sistemi di regolamento titoli per i quali agiscono come agenti di regolamento. **Tali requisiti rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità dovrebbero seguire le norme generali per le infrastrutture dei mercati finanziari e i principi del documento pubblicato nell'aprile 2013 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria intitolato "Monitoring tools for intraday liquidity management" (Strumenti di controllo per la gestione della liquidità infragiornaliera)**

Oltre ai requisiti sui fondi propri di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi e i CSD dovrebbero essere soggetti a una maggiorazione di capitale che rifletta i rischi, ad esempio i rischi di credito e i rischi di liquidità, derivanti dalla concessione di credito infragiornaliero tra gli altri ai partecipanti di un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD.

- (44) Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate. *I CSD dovrebbero anche poter designare più d'un ente creditizio.*
- (45) *La vigilanza sulla conformità degli enti creditizi designati o dei CSD autorizzati a fornire servizi bancari accessori al regolamento ai requisiti della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti requisiti prudenziali specifici del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Per assicurare l'applicazione coerente delle norme di vigilanza è auspicabile che i servizi bancari dei CSD di entità e natura tali da porre un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione siano soggetti alla vigilanza diretta della Banca centrale europea (BCE) alla condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il regolamento (UE) n. 1024/2013.*

- (46) *Un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi bancari accessori al regolamento dovrebbe essere conforme a ogni attuale o futuro atto legislativo dell'Unione applicabile agli enti creditizi. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato qualsiasi futuro atto legislativo dell'Unione che istituisca un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e altri enti finanziari.*
- (47) Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, è opportuno che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.
- (48) La sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD dovrebbe essere garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. **La prestazione** dei servizi accessori di tipo bancario in entità giuridiche distinte non dovrebbe impedire ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli operato da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD, siano pienamente attenuati. Per i collegamenti **interoperabili** è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento e l'irrevocabilità del trasferimento e **utilizzino norme equivalenti riguardanti il momento** in cui i trasferimenti di titoli e contante assumono carattere definitivo. È opportuno che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi principi.

- (49) *Al fine di consentire alle autorità competenti di vigilare con efficacia sulle attività dei CSD è opportuno che questi ultimi siano soggetti a rigorosi requisiti in materia di conservazione dei dati ai sensi del presente regolamento. I CSD dovrebbero conservare per un periodo minimo di dieci anni tutte le registrazioni e tutti i dati concernenti tutti i servizi che possono fornire, compresi i dati delle operazioni sui servizi di gestione delle garanzie collaterali che comportano il trattamento dei contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o dei contratti di concessione di titoli in prestito. I CSD potrebbero aver bisogno di specificare un formato comune in cui i clienti fornirebbero i dati delle operazioni, così da soddisfare i requisiti di conservazione in conformità delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e attuazione ai sensi del presente regolamento.*
- (50) In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge ad emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziazione nell'Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, è opportuno che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un CSD qualsiasi stabilito nell'Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. *L'armonizzazione dei diritti societari nazionali va oltre il campo d'applicazione del presente regolamento, pertanto è opportuno che continui ad applicarsi il diritto societario nazionale- o altra legislazione analoga- sulla base del quale i titoli sono emessi e che siano prese disposizioni atte ad assicurare il rispetto dei requisiti di tale diritto societario nazionale -o altra legislazione analoga - laddove il CSD eserciti il diritto di scelta.*

Il diritto societario nazionale e altra legislazione analoga sulla base dei quali i titoli sono emessi disciplinano i rapporti tra l'emittente e i detentori o soggetti terzi e i loro rispettivi diritti e doveri in relazione ai titoli, come i diritti di voto, i dividendi e le operazioni societarie. È opportuno che il rifiuto di prestare servizi a un emittente possa avvenire soltanto sulla base di un'analisi completa dei rischi o, se tale CSD non presta servizi di emissione, in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra legislazione analoga del pertinente Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente. ■

(51) In considerazione del numero in aumento delle detenzioni e dei trasferimenti transfrontalieri di titoli potenziato dal presente regolamento, è della massima urgenza e importanza stabilire norme chiare sul diritto applicabile agli aspetti patrimoniali in relazione ai titoli detenuti nei conti gestiti dai CSD. Non di meno, trattandosi di questione orizzontale che va oltre il campo d'applicazione del presente regolamento, questo aspetto potrebbe essere disciplinato da un futuro atto legislativo dell'Unione.

(52) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006 ■ ha istituito un quadro non vincolante che consente l'accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che ■ rende le operazioni transfrontaliere *ingiustificatamente costose*. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l'accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di offrire ai propri partecipanti l'accesso ad altri mercati, è opportuno che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. *Tale accesso dovrebbe essere concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dovrebbe essere rifiutato solo qualora minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico*. È opportuno che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l'accesso ad altri CSD. *Qualora* i collegamenti tra CSD ■ comportino rischi significativi per il regolamento, è opportuno che siano soggetti ad autorizzazione e *maggiore* vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti.

- (53) È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD. ***Tale accesso può essere rifiutato soltanto qualora minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico e una domanda non può essere respinta in base alla perdita di quote di mercato.***

Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un'infrastruttura di mercato di concedere l'accesso ai propri servizi. ***Il presente regolamento completa le modalità di accesso di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹ e al regolamento (UE) n. .../... sui mercati degli strumenti finanziari [MiFIR] tra sedi di negoziazione, CCP e CSD necessarie per stabilire un mercato interno competitivo dei servizi post-negoziazione. È opportuno che l'ESMA e la Commissione continuino a controllare attentamente gli sviluppi dell'infrastruttura di post-negoziazione e che la Commissione intervenga, ove necessario, per impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno.***

¹ ***GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.***

- (54) Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta degli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scorraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza delle sanzioni tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto della comunicazione dell'8 dicembre 2010 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento delle sanzioni nel settore dei servizi finanziari.
- (55) Pertanto, al fine di garantire una reale conformità ai requisiti del presente regolamento da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi di gestione e di qualsiasi altro soggetto che detenga il controllo effettivo delle loro attività o di qualsiasi altro soggetto, è opportuno che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (56) Al fine di garantire un effetto dissuasivo e un'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco delle principali sanzioni e misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità competenti, il potere di imporre tali sanzioni e misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione, un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e misure da applicare, nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. È opportuno che nel fissare le ammende amministrative si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente; se opportuno, si dovrebbe prevedere una riduzione dell'ammenda in caso di collaborazione con l'autorità competente. È opportuno che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

- (57) Al fine di individuare possibili violazioni, si dovrebbe disporre di meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di reali o possibili violazioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali meccanismi prevedano garanzie adeguate per le persone che segnalano reali o possibili violazioni del presente regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Dovrebbero essere istituite procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.
- (58) È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.
- (59) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma del presente regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità delle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA a norma del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati². Lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell'ESMA dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (60) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un'attività, e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.
- (61) È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione¹, svolga un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento, assicurando un'applicazione coerente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controversie tra tali autorità.
- Inoltre l'ESMA sottoporrà relazioni annuali alla Commissione in cui si valutano le tendenze e i rischi potenziali nei mercati disciplinati dal presente regolamento.***

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Queste relazioni dovrebbero comprendere almeno la valutazione dei seguenti aspetti: efficacia del regolamento, regolamento internalizzato, prestazione di servizi transfrontalieri, motivi del rifiuto di diritti di accesso e qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione - compresi quelli derivanti da un uso inappropriato delle modalità di licenza - adeguatezza delle penalità per i mancati regolamenti, in particolare esigenza di ulteriore flessibilità in relazione a penalità per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi e applicazione delle norme degli Stati membri sulla responsabilità civile per perdite attribuibili ai CSD, condizioni per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e regime di sanzioni; le relazioni possono anche contenere, ove necessario, raccomandazioni per azioni preventive o correttive. L'ESMA dovrebbe altresì condurre verifiche inter pares sulle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un termine appropriato e in conformità delle norme del regolamento (UE) n. 1095/2010. Data l'importanza sistemica dei CSD e considerato che sono disciplinati per la prima volta a livello dell'Unione, è opportuno prescrivere che tali verifiche inter pares avvengano, inizialmente, ogni tre anni almeno relativamente alla vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi o di partecipare a collegamenti interoperabili.

- (62) Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, nonché della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, è opportuno che l'ESMA **cooperi** altresì strettamente **con** i membri del SEBC e l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione¹.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(63) È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, **nonché agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010** per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento, **la segnalazione di regolamenti internalizzati**, le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione, **le condizioni alle quali le autorità competenti per i CSD possono approvarne la partecipazione al capitale di determinate entità giuridiche**, le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nel quadro della vigilanza dei CSD, **le informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all'ESMA nella domanda di riconoscimento**, gli elementi dei dispositivi di governance dei CSD, i dettagli dei registri che devono essere tenuti dai CSD, **i rischi di cui devono tener conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto delle domande di accesso**, i dettagli delle misure che i CSD devono adottare al fine di mantenere l'integrità dell'emissione, l'attenuazione dei rischi operativi **e d'investimento** e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD, i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD, **gli elementi della procedura di accesso dei partecipanti e degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato, i dettagli delle domande di autorizzazione a fornire servizi bancari accessori**, i requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per **i CSD e gli enti creditizi designati che sono autorizzati a fornire servizi bancari accessori**.

- (64) È inoltre opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli riguardanti la **segnalazione di regolamenti internalizzati**, la domanda di autorizzazione dei CSD, la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD, gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, il formato dei registri che devono essere tenuti dai CSD, le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l'accesso a un CSD, i casi in cui è negato l'accesso tra CSD o i casi in cui è negato l'accesso tra CSD e altre infrastrutture di mercato, nonché la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell'autorizzazione ad un agente di regolamento.
- (65) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati per quanto riguarda **dettagli specifici concernenti alcune definizioni, il livello delle penalità pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti** e i criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di notevole importanza per tale Stato membro. **È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.**
- (66) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione per adottare decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione .

- (67) ***Nella valutazione delle pertinenti norme dei paesi terzi, dovrebbe essere adottato un approccio proporzionato e basato sui risultati, incentrato sul rispetto dei requisiti applicabili dell'Unione e, in caso, delle norme internazionali. Potrebbe anche essere concesso un riconoscimento condizionale o temporaneo qualora non vi siano ambiti di sostanziale differenza che avrebbero prevedibili effetti negativi sui mercati dell'UE.***
- (68) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (69) È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)¹, nel senso che i sistemi di regolamento titoli designati non saranno più notificati alla Commissione ma all'ESMA.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

- (70) *Considerando che il presente regolamento armonizza a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un campo di applicazione per tali misure più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), è necessario abrogare l'articolo 15 di detto regolamento.*
- 71) *I CSD dovrebbero essere esentati dall'applicazione della direttiva [nuova MiFID] e del regolamento [nuova proposta MiFIR] ogniqualvolta forniscano servizi che sono esplicitamente elencati nel presente regolamento. Nondimeno, per garantire che le entità che forniscono servizi e attività di investimento siano soggette alla direttiva [nuova MiFID] e al regolamento [nuovo MiFIR] e per evitare distorsioni della concorrenza tra diversi tipi di fornitori di tali servizi, è necessario prescrivere che i CSD che forniscono servizi e attività di investimento nell'ambito dei loro servizi accessori siano soggetti ai requisiti della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [proposta MiFIR].*
- (72) *È opportuno rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per **richiedere** l'autorizzazione e il riconoscimento **delle loro attività** di cui al presente regolamento. **Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.***
- (73) *È inoltre necessario rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari tramite scrittura contabile e dell'obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali requisiti,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione e norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, *efficace* e agevole.
2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD), salvo diversa indicazione nelle disposizioni del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.
4. Gli articoli da 10 a 20 e da 22 a 24, l'articolo 27, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 30, paragrafo 4, e gli articoli 46 e 47, nonché le disposizioni del titolo IV e *gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità interessate o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento* non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nell'Unione europea in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di gestione, e che hanno accesso ai fondi di tali organismi e non sono entità separate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "depositario centrale di titoli" ("CSD"): persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;

- 2) *"CSD di un paese terzo": qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;*
- 3) *"accentramento": l'atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo tale che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabile;*

Gruppo tecnico 15 11:

- 4) *"forma dematerializzata": strumenti finanziari che esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;*
- 5) *"CSD cui è presentata la domanda": CSD che riceve la domanda di un altro CSD, il CSD richiedente, di avere accesso ai suoi servizi mediante un collegamento tra CSD;*
- 6) *"CSD richiedente": CSD che richiede l'accesso ai servizi di un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda, mediante un collegamento tra CSD;*
- 7) "regolamento": completamento di un'operazione su titoli, *ovunque eseguita*, allo scopo di assolvere le obbligazioni *delle parti dell'operazione* mediante il trasferimento di fondi *e/o* di titoli;

Definizione di strumento

- 8) *"strumenti finanziari": strumenti finanziari secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 14, della [direttiva .../.../UE [nuova MiFID II];].*
- 9) "sistema di regolamento titoli": sistema ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo **■**, secondo *e terzo* trattino della direttiva 98/26/CE, *non operato da una controparte centrale* e la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento così come definiti all'articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;

- 10) **"internalizzatore di regolamento": qualsiasi ente, tra cui quelli autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva .../.../UE [nuova MiFID], che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;**
- 11) **"ordine di trasferimento": ordine di trasferimento così come definito all'articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;**
- 12) "periodo di regolamento": il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la data fissata per il regolamento;
- 13) "giorno lavorativo": giorno lavorativo così come definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;
- 14) "mancato regolamento": il mancato verificarsi del regolamento **o il regolamento solo parziale** di un'operazione in titoli alla data fissata per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante ■ a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- 15) "data fissata per il regolamento": la data **inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e** alla quale le parti di un'operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
- 16) "controparte centrale" o "CCP": **CCP così come definita all'articolo 2, punto 1), del Regolamento (UE) n. 648/2012;**
- 17) "autorità competente": l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 11;
- 18) **"autorità interessata": le autorità di cui all'articolo 12;**

- 19) "partecipante": partecipante, così come definito all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, ■ ad un sistema di regolamento titoli;
- 20) "partecipazione": partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- 21) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un CSD è *stabilito*;
- 22) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;
- 23) "succursale": sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un CSD e fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;
- 24) "controllo": la relazione tra due imprese così come *descritta* all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- 25) "inadempimento del partecipante": situazione in cui nei confronti di un partecipante viene aperta una procedura d'insolvenza, così come definita all'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
- 26) "consegna contro pagamento" (o "DVP"): meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di fondi in modo che la consegna dei titoli si verifichi *se e* solo se avviene il corrispondente *trasferimento di fondi e viceversa*;

- 27) "conto titoli": conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;
- 28) "collegamento tra CSD": accordo tra CSD in virtù del quale un CSD *diviene un partecipante* al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti *di quest'ultimo* ai partecipanti *del primo, o accede all'altro CSD indirettamente tramite un intermediario*. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;
- 29) "collegamento standard ■": collegamento tra CSD con il quale un CSD *diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili* per ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;
- 30) "collegamento personalizzato ■": collegamento tra CSD con il quale ad un CSD *che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti* servizi specifici *aggiuntivi* ■ rispetto ai servizi *normalmente* forniti *da tale CSD* ai ■ partecipanti al ■ sistema di regolamento titoli;
- 31) "*procedure e norme di comunicazione internazionali aperte*" *norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali formate dei messaggi e rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per le parti interessate su base equa, aperta e non discriminatoria*;
- 32) "collegamento *interoperabile*": collegamento tra CSD *con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento* nei sistemi di regolamento titoli *da essi operati*;

- 33) ***"collegamento indiretto": accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;***
- 34) "valori mobiliari": valori mobiliari così come definiti all'articolo 4, punto 18) della direttiva 2004/39/CE;
- 35) ***"azioni": titoli precisati all'articolo 4, punto 18), lettera a) della direttiva 2004/39/CE [nuovo articolo 2, paragrafo 1, punto 9, lettera a) del MiFIR];***
- 36) "strumenti del mercato monetario": strumenti del mercato monetario così come definiti all'articolo 4, punto 19 della direttiva 2004/39/CE;
- 37) "quote di un organismo di investimento collettivo": quote di organismi di investimento collettivo di cui all'allegato I, sezione C, punto 3 della direttiva 2004/39/CE;
- 38) "quote di emissioni": qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, ***esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;***
- 39) "mercato regolamentato": mercato regolamentato così come definito all'articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;
- 40) "sistema multilaterale di negoziazione": sistema multilaterale di negoziazione così come definito all'articolo 4, punto 15 della direttiva 2004/39/CE;

- 41) "sistema organizzato di negoziazione" o "OTF": qualsiasi sistema diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione operato da un'impresa di investimento o da un operatore del mercato che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva 2004/39/CE;
- 42) *"sede di negoziazione": una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 1, punto 25] del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].*
- 43) "impresa figlia": un'impresa figlia così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- 44) "agente di regolamento": agente di regolamento così come definito all'articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;
- 45) *"mercato di crescita per le PMI": sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI, in conformità dell'articolo 35 della direttiva .../.../UE (nuova MiFID)*
- 46) *"organo di gestione": l'organo o gli organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD, che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del CSD.*

Se, conformemente alla legislazione nazionale, l'organo di gestione comprende organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell'organo di gestione a cui la legislazione nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

47) "alta dirigenza": le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all'organo di gestione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell'allegato e i servizi di cui alla sezione C ■ dell'allegato.

Titolo II

Regolamento titoli

Capo I

Scrittura contabile

Articolo 3

Scrittura contabile

1. ***Fatto salvo il paragrafo 2 gli emittenti stabiliti nell'Unione*** che emettono o ***hanno emesso*** valori mobiliari ammessi alla negoziazione ***o negoziati in sedi di negoziazione*** provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile con l'accentramento **■** o tramite l'emissione diretta in forma dematerializzata.
2. ***A fronte di un'operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data fissata per il regolamento, a meno che non siano già stati registrati sotto tale forma.***

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante di scrittura contabile prima della data del ***regolamento***, a meno che non siano già stati registrati sotto tale forma.

Articolo 4

Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito *l'emittente* che emette titoli garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti per la vigilanza delle *sedi di negoziazione, comprese le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE*, garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono negoziati in *sedi di negoziazione*.
3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della direttiva 2002/47/CE garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

Capo II

Periodi di regolamento

Articolo 5

Date fissate per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli ***che regolano in tale sistema***, per conto proprio o per conto di un terzo, ***operazioni su*** valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano ***tali operazioni*** alla data fissata per il regolamento.
2. Per quanto riguarda ***le operazioni su*** valori mobiliari di cui al paragrafo 1 ***eseguite in sedi di negoziazione***, la data fissata per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. ***Questo requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite nelle sedi di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione in cui i valori mobiliari in questione sono soggetti alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.***
3. Le ***autorità competenti per la vigilanza dei CSD*** sono competenti a garantire ***l'applicazione del paragrafo 1.***

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione sono competenti a garantire l'applicazione del paragrafo 2.

Capo III

Disciplina di regolamento

Articolo 6

Misure per impedire i mancati regolamenti

1. ***Le sedi di negoziazione*** stabiliscono procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data alla quale ***le operazioni sono state eseguite***.

Nonostante il requisito di cui al primo comma, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva .../.../UE [nuova MiFID] adottano, in caso, disposizioni per limitare il numero di mancati regolamenti. Tali misure prevedono almeno accordi tra l'impresa di investimento e i relativi clienti professionali per garantire la tempestiva comunicazione dell'assegnazione di titoli all'operazione, la conferma dell'assegnazione e la conferma dell'accettazione o del rifiuto dei termini in tempo utile prima della data fissata per il regolamento.

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare di cui al primo comma.

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento ***con un'esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti***. Il CSD incoraggia il sollecito regolamento alla data fissata per il regolamento tramite meccanismi appropriati .
3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD ***adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei partecipanti***. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data fissata per il regolamento.

4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elabora, in **stretta cooperazione** con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare **le misure che devono adottare le imprese di investimento in conformità del paragrafo 1, primo comma**, i dettagli delle procedure che **facilitano** il regolamento di cui al paragrafo 2, nonché i dettagli **delle misure per incoraggiare e incentivare** il regolamento **tempestivo** delle operazioni di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Misure per gestire i mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e **alle autorità di cui all'articolo 11** il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. **Tali segnalazioni, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza dei regolamenti, vengono rese pubbliche dai CSD ogni anno in forma anonima e aggregata.** Le autorità competenti segnalano all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data fissata per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalità ■ che *fungerà da efficace deterrente* per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

Prima di stabilire le procedure di cui al precedente comma un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP pertinenti nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

I meccanismi di penalità comprendono penalità pecuniarie

a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti"). Le penalità pecuniarie vengono calcolate su base giornaliera per ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione non è regolata dopo la data fissata per il regolamento fino alla fine del periodo di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l'effettiva data di regolamento.

Le penalità pecuniarie di cui al precedente comma non si configurano come fonte di entrate per il CSD.

3. *Fatte salve le penalità di cui al paragrafo 2, e il diritto di annullare l'operazione bilateralmente, se un partecipante inadempiente non consegna al partecipante destinatario gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro 4 giorni lavorativi dopo la data fissata per il regolamento ("periodo di proroga") è avviato l'acquisto forzoso, con il quale tali strumenti sono a disposizione per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato. Se le operazioni si riferiscono a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI il periodo di proroga è di 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.*
4. *Si applicano le deroghe seguenti al requisito di cui al paragrafo 3:*
- a) *in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione il periodo di proroga può essere aumentato da 4 fino a un massimo di 7 giorni lavorativi, qualora un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;*
 - b) *per operazioni che si compongono di più operazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l'acquisto forzoso di cui al primo comma non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e renda l'acquisto forzoso inefficace.*

5. *Fatto salvo il paragrafo 4 le deroghe di cui al paragrafo 3a0 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni in cui le azioni sono compensate da una CCP.*

Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento 236/2012.

6. *Fatte salve le penalità definite al paragrafo 2, quando il prezzo delle azioni concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la differenza corrispondente viene versata al partecipante destinatario dal partecipante inadempiente non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la consegna degli strumenti finanziari a seguito dell'acquisto forzoso].*

7. *Se l'acquisto forzoso non avviene o non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva opportuna ("periodo di rinvio").*

Se gli strumenti finanziari non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di rinvio, viene versato il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti viene versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la fine del periodo di acquisto forzoso o del periodo di rinvio, qualora sia stato scelto quest'ultimo.

8. *Il partecipante inadempiente rimborsa all'entità che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati ■ in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.*

9. I CSD, le CCP *e le sedi di negoziazione* stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, *previa consultazione con la rispettiva autorità competente*, un partecipante che, **in maniera costante e** sistematica, non consegna gli strumenti finanziari di cui *all'articolo 5, paragrafo 1* alla data fissata per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni *e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alla rispettiva autorità competente la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente della sospensione del partecipante le autorità interessate di cui all'articolo 12.*

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

10. I paragrafi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione *o* negoziati **in una sede di negoziazione** o compensati mediante CCP *come segue:*

a) Per le operazioni compensate mediante CCP, quest'ultima *è l'entità che esegue la procedura di acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 3 a 4, lettera a).*

b) Per le operazioni non compensate mediante CCP *ma eseguite in una sede di negoziazione*, quest'ultima include tra le proprie norme interne l'obbligo *dei suoi membri e* dei suoi partecipanti di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8.

- c) Per tutte le altre operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei partecipanti di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8.*

Un CSD fornisce alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione le informazioni di regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatti salve le lettere da a) a c) del presente comma i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, rispetto a istruzioni di regolamento multiple sugli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sui prezzi dei pertinenti strumenti finanziari.

- 11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono controparti centrali.*
- 12. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano se sono aperte procedure d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.*
- 13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 per specificare, in funzione del tipo di attività, della liquidità degli strumenti e del tipo di operazioni, i parametri per il calcolo di un livello dissuasivo e proporzionato delle penalità pecuniarie di cui al paragrafo 2, che garantisca un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari in questione.*
14. L'ESMA elabora, *in stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1,*

- b) le procedure di riscossione e redistribuzione delle penalità pecuniarie e di qualsiasi altro provento di tali penalità;*
- c) i dettagli dell'operazione del meccanismo di acquisto forzoso appropriato, compresi termini opportuni per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3. Tali termini sono calibrati in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari;*
- d) le circostanze in cui il periodo di proroga potrebbe essere esteso in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 7bis) del MiFIR [MiFIR: determinazione di "mercato liquido"];*
- e) tipo di operazioni e relativi termini specifici di cui al paragrafo 4, lettera c), che rendono inefficace l'acquisto forzoso;*
- f) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 7;*
- g) le condizioni in cui si considera che un partecipante, in maniera costante e sistematica, non consegna gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 9;*
- h) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 10.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *[nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Controllo del rispetto della normativa

1. ***L'autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l'autorità interessata responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione e delle CCP garantiscono l'applicazione degli articoli 6 e 7 da parte degli istituti sotto la loro vigilanza e controllano l'applicazione delle penalità imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l'ESMA riguardo alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.***
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'ESMA può, ***in stretta cooperazione con i membri del SEBC***, emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. ***Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la facoltà delle parti di fare applicare le disposizioni di tale contratto.***

Capo IV
Regolamento internalizzato

Articolo 9

Internalizzatori di regolamento

1. ***Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli.***

Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all'ESMA e comunicano all'ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.

2. ***L'ESMA può elaborare, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della segnalazione.***

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. ***L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per segnalare e trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1.***

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo III

Depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD)

Capo I

Autorizzazione e vigilanza dei CSD

Sezione 1

Autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD

Articolo 10

Autorità competente

Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all'articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 11

Designazione dell'autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l'ESMA.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità interessate di cui all'articolo 12, l'ESMA e l'ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

2. L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12

Autorità interessate

1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:
 - a) l'autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;
 - b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;**
 - c) se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD **■**.
2. L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità interessate di cui al paragrafo 1.
3. ***L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate le più pertinenti e le modalità pratiche efficaci per la consultazione delle autorità interessate di cui alle lettere b) e c).***

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Scambio di informazioni

1. *Le autorità competenti, le altre autorità interessate e l'ESMA si comunicano, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.*
2. *Le autorità competenti, le altre autorità interessate, l'ESMA e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.*

Articolo 14

Cooperazione tra autorità

1. Le autorità di cui agli articoli 10 e 12 e l'ESMA cooperano strettamente, ***anche scambiandosi tutte le informazioni pertinenti*** per l'applicazione del presente regolamento. Ove opportuno e pertinente, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 10 e 12 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'ESMA può, ***in stretta cooperazione con i membri del SEBC***, emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 10 a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengono in debito conto l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 15

Situazioni di emergenza

Fatta salva la procedura di notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità di cui agli articoli 10 e 12 informano immediatamente l'ESMA *e il CERS* e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, *sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull'integrità della politica monetaria* e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.

Sezione 2

Condizioni e procedure per l'autorizzazione dei CSD

Articolo 16

Autorizzazione di un CSD

1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un'autorizzazione dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.
2. L'autorizzazione specifica i servizi **di base** ■ di cui alla *sezione A dell'allegato e i servizi accessori consentiti ai sensi della sezione B* dell'allegato che il CSD è autorizzato a prestare.
3. Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Il CSD, *nonché i suoi revisori dei conti indipendenti*, notificano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica significativa avente un'incidenza sulle condizioni per l'autorizzazione.

Articolo 17

Procedura di concessione dell'autorizzazione

1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. La domanda di autorizzazione **comprende** il programma operativo indicante il tipo di attività previste e l'organizzazione strutturale del CSD.
3. Entro **trenta** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. L'autorità competente informa il CSD richiedente quando la domanda è considerata completa.
4. Dal momento in cui la domanda viene considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate di cui all'articolo 12 e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. **Ciascuna autorità interessata può comunicare all'autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dall'autorità interessata.**

5. ***Ogniqualevolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, della direttiva [proposta MiFID] in aggiunta ai servizi accessori esplicitamente elencati nella sezione B dell'allegato, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID] e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [MiFIR].***
6. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
- a) il CSD è un'impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
 - b) il CSD è un'impresa figlia dell'impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
 - c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

La consultazione di cui primo comma riguarda quanto segue:

- a) l'idoneità degli azionisti e ***delle persone*** di cui all'articolo 27, paragrafo 6, nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l'attività del CSD ***di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 4***, nei casi in cui tali azionisti ■ e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
- b) se le relazioni di cui al paragrafo 6 tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest'ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.

7. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata.
8. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente nella domanda di autorizzazione.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18

Effetti dell'autorizzazione

1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione *o notificati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 8.*
2. I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati, *includere* le banche centrali *che fungono da CSD.*
3. **I**
4. Un CSD autorizzato può avere soltanto una partecipazione in una persona giuridica le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato, *a meno che tale partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento considerevole del profilo di rischio del CSD.*
5. *L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri a cui devono attendersi le autorità competenti per approvare le partecipazioni dei CSD a persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell'allegato. Fra i criteri in questione può figurare la complementarità dei servizi forniti dalla persona giuridica ai servizi forniti da un CSD e la portata dell'esposizione del CSD alle passività derivanti da tale partecipazione.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Estensione e esternalizzazione delle attività e dei servizi

1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell'articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
 - a) servizi di base aggiuntivi ***di cui alla sezione A dell'allegato*** e i servizi accessori aggiuntivi ***consentiti ma non esplicitamente menzionati dalla sezione B dell'allegato***, non contemplati dall'autorizzazione iniziale;
 - b) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
 - c) regolamento totale o parziale del contante del suo sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro ***agente di regolamento***;
 - d) creazione di ***collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi***.
2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 15.

L'autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.

3. *I CSD stabiliti nell'Unione che intendono creare collegamenti interoperabili presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera d). Tali autorità si consultano vicendevolmente a proposito dell'approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*
4. *Le autorità di cui al paragrafo 3 rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.*
5. *I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, connessi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell'articolo 30, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera d), non sono soggetti all'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera d), ma vengono notificati alle autorità competenti e interessate dei CSD prima della loro attuazione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all'articolo 48.*
6. *Un CSD stabilito e autorizzato nell'Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle condizioni e procedure di cui al presente articolo. Qualora i collegamenti vengano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all'autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 48 o requisiti a questi equivalenti.*

7. ***L'autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere il collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 48 e minaccerebbe pertanto l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o farebbe insorgere un rischio sistemico. L'autorità competente che impone al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura di cui all'articolo 20.***
8. ***I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente menzionati alla sezione B dell'allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma vengono notificati all'autorità competente prima della loro prestazione.***

Articolo 20

Revoca dell'autorizzazione

1. ***Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:***
 - a) ***qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;***
 - b) ***qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;***

- c) qualora il CSD non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
- d) qualora il CSD abbia violato gravemente *o* sistematicamente i requisiti di cui al presente regolamento *o, ove pertinente, della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID] o del regolamento (UE) n. [proposta MiFIR].]*

I CSD adottano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma, il corretto e tempestivo regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD.

- 2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta immediatamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 ***e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID]*** sulla necessità o meno di revocare l'autorizzazione.
- 3. L'ESMA e ogni autorità interessata di cui all'articolo 12 ***e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID]*** possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
- 4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 21

Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 sono immediatamente comunicate all'ESMA.
2. Le banche centrali informano *senza indebito ritardo* l'ESMA *dei sistemi di regolamento titoli* da esse operati.
3. Il nome di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l'autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 16, 19 e 25 è iscritto in un elenco che specifica i servizi *e, in caso*, le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. L'elenco comprende le succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, i collegamenti tra CSD *e le informazioni richieste in forza dell'articolo 31 qualora gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità prevista da detto articolo*. L'ESMA pubblica l'elenco sul suo sito apposito e ne cura l'aggiornamento.

SEZIONE 3

VIGILANZA DEI CSD

Articolo 22

Riesame e valutazione

1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, ***o ancora i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli.***
2. ***Le autorità competenti prescrivono al CSD di presentare alle autorità competenti un adeguato piano di ripristino per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche.***
3. ***Le autorità competenti assicurano che un adeguato piano di risoluzione sia stabilito e mantenuto per ciascun CSD al fine di assicurare almeno la continuità delle funzioni di base, tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD in questione ed eventuali piani di risoluzione stabiliti in forza della direttiva xxxx/xxxx/UE [BRRD].***
4. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

5. L'autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.
6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta nella fase iniziale le autorità interessate di cui all'articolo 12, **in particolare** per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD **e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID]**.
7. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità interessate di cui all'articolo 12 **e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID]** circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.
8. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD legati dai tipi di relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma, lettere a), b) e c), si trasmettono vicendevolmente tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare loro i compiti.
9. L'autorità competente impone al CSD che non soddisfa le prescrizioni del presente regolamento di adottare sin dalle prime fasi le azioni o le misure necessarie per affrontare la situazione.

10. L'ESMA elabora, *in stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) le informazioni che il CSD fornisce all'autorità competente ai fini del riesame di cui al paragrafo 1;
 - (b) le informazioni che l'autorità competente fornisce alle autorità interessate di cui al paragrafo 7;
 - c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 si comunicano vicendevolmente.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA elabora, *in stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 10, primo comma.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 4

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 23

Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1. Un CSD autorizzato può **prestare i servizi di cui all'allegato** nel territorio dell'Unione, **anche** mediante lo stabilimento di una succursale, purché **tali servizi** siano contemplati dall'autorizzazione.
2. **Un CSD autorizzato che intende prestare i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell'allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o stabilire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7.**
3. Un CSD che intende prestare i servizi **di cui al paragrafo 2** nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma **di tali** servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro **d'origine** le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato membro nel quale **il CSD** intende operare;
 - b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che **il CSD** intende prestare;
 - c) **la valuta o le valute che intende trattare;**
 - d) **ove vi sia** una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;
 - e) **ove opportuno, una valutazione delle misure che il CSD intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1.**

4. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente **dello Stato membro d'origine** trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 12 di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

5. Nei casi in cui **decide, a norma del paragrafo 4, di non** comunicare **tutte** le informazioni di cui **al paragrafo 3** all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato **e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione in relazione al paragrafo 6, lettera a).**

Se le informazioni sono condivise in risposta a tale richiesta, l'autorità competente dello Stato membro ospitante non emette la comunicazione di cui al paragrafo 6, lettera a).

6. Il CSD può iniziare a fornire i servizi **di cui al paragrafo 2** nello Stato membro ospitante:
- a) al momento del ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 4 **e, ove opportuno, approva la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera e);**

- b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo **tre** mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.
7. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa **tempestivamente** l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante **e verifica inter pares**

1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine **e l'autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell'esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale. L'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante, nell'esercizio delle loro responsabilità, eseguono** ispezioni in loco in tale succursale dopo aver informato **rispettivamente** l'autorità competente dello Stato membro **d'origine o quella dello Stato membro** ospitante.
2. Le autorità competenti degli Stati membri **d'origine o** ospitanti possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell'articolo 23 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tali Stati membri ospitanti, **anche** ai fini della raccolta dei dati statistici. **Le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono tali relazioni periodiche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine su richiesta di queste ultime.**

3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine del CSD comunica *senza indugio* l'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.
4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD che ha stabilito una succursale ■ hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, le autorità competenti *e interessate* dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.

Se un CSD ha acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in più di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d'origine può decidere che tali accordi di cooperazione includano collegi delle autorità di vigilanza.
5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine *e l'ESMA*.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ESMA è informata di tali misure senza indugio.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine *e quella dello Stato membro ospitante possono* deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. *Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e previa consultazione dei membri del SEBC, l'ESMA effettua almeno una volta ogni tre anni una verifica inter pares della vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi in più di uno Stato membro conformemente all'articolo 23 o di partecipare a collegamenti interoperabili.*

Nell'ambito della verifica inter pares di cui al comma precedente, l'autorità richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 5

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 25

Paesi terzi

1. Un CSD ■ di un paese terzo può prestare i servizi *di cui all'allegato nel territorio dell'Unione anche attraverso lo stabilimento di una succursale.*
2. *Fatto salvo il paragrafo 1, un CSD di un paese terzo che intende prestare i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell'allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o stabilire una succursale in uno Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 12.*
3. *Un CSD stabilito e autorizzato nell'Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle procedure di cui all'articolo 48.*
4. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l'ESMA *può* riconoscere un CSD ■ di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;
 - b) il CSD *del paese terzo* è soggetto ad un'efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, *un'azione di sorveglianza*, che garantisce la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;
 - c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità *responsabili* del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 10.

d) ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, comprese le norme di cui al paragrafo 1, e l'adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.

5. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l'ESMA si consulta con:

a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, *in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);*

b) le autorità di cui all'articolo 12¹ ;

c) *le autorità* del paese terzo responsabili dell'autorizzazione, della vigilanza *e della sorveglianza* dei CSD.

6. Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento all'ESMA.

Il CSD richiedente fornisce all'ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.

Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valuta il rispetto da parte di tale CSD delle norme di cui al paragrafo 4, lettera d) e informa l'ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro tre mesi dal ricevimento dall'ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri di cui al paragrafo 4.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'ESMA comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

7. *Le autorità competenti degli Stati membri - in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 presta servizi CSD - in stretta cooperazione con l'ESMA, possono chiedere alle autorità responsabili di quel CSD di:*

- a) presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;***
- b) comunicare in tempi ragionevoli l'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD del paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.***

8. L'ESMA, in consultazione con le autorità di cui al paragrafo 5, riesamina il riconoscimento del CSD ■ di un paese terzo quando quest'ultimo estenda i **suoi** servizi nell'Unione, in conformità della procedura di cui ai paragrafi **da 4 a 6**.

L'ESMA revoca il riconoscimento del CSD quando le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 4 non sono più soddisfatti o nelle circostanze di cui all'articolo 20.

9. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 70, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti *aventi effetti* equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, *sorveglianza* e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento dei CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

Inoltre la Commissione può valutare se tali disposizioni legislative e di vigilanza riflettono altresì le norme CSPP-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non sono in conflitto con i requisiti di cui al presente regolamento.

10. In conformità dell'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità *responsabili* dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:
- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità *ospitanti* competenti *e le autorità responsabili* dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall'ESMA *e in particolare l'accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;*
 - b) il meccanismo per la tempestiva notifica all'ESMA nel caso in cui l'autorità *responsabile* di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre *normative applicabili;*

- c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, e se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell'ESMA, il trasferimento è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 45/2001.

11. *Se un CSD di un paese terzo è stato riconosciuto a norma dei paragrafi da 4 a 8, esso può prestare i servizi di cui all'allegato nel territorio dell'Unione anche attraverso lo stabilimento di una succursale.*

12. *L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'ESMA nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 6.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo II

Requisiti per i CSD

Sezione 1

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Articolo 26

Disposizioni generali

1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di essi, compresi i dirigenti, i dipendenti, i membri ***dell'organo di gestione*** o le persone a essi direttamente o indirettamente legate, e i loro partecipanti o i loro clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività.
5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare eventuali violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

6. I CSD sono soggetti ad audit *regolari* e indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati *all'organo di gestione* e messi a disposizione dell'autorità competente *e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD.*
7. *Se un CSD fa parte di un gruppo di imprese, compresi altri CSD o enti creditizi* di cui al titolo IV, adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti di cui al presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.
8. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1, le responsabilità del personale in posizioni chiave nei confronti di tali rischi, i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3, i metodi di audit di cui al paragrafo 6 a livello sia del CSD che del gruppo, *nonché i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati degli audit con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.* L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Alta dirigenza, **organo di gestione** e azionisti

1. L'alta dirigenza di un CSD possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
2. I CSD hanno un **organo di gestione** di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.
3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi **dell'organo di gestione** non è legata ai risultati economici del CSD.
4. **L'organo di gestione** è composto di membri idonei che possiedono **l'onorabilità necessaria, nonché** opportune competenze, esperienze e conoscenze dell'entità e del mercato. **I membri non esecutivi dell'organo di gestione decidono un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione stesso ed elaborano una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la relativa attuazione vengono resi pubblici.**
5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità **dell'organo di gestione in conformità della normativa nazionale pertinente e, su richiesta**, mettono a disposizione dell'autorità competente **e del revisore** i verbali delle riunioni **dell'organo di gestione**.
6. Gli azionisti del CSD **e le persone** che sono in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD sono in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.

7. I CSD:

- a) trasmettono all'autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD e l'entità dei loro interessi;
- b) informano l'autorità competente *e chiedono l'approvazione di quest'ultima in merito a qualsiasi decisione di trasferimento di diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD. Dopo aver ricevuto l'approvazione della relativa autorità competente, il CSD rende pubblico tale trasferimento di diritti di proprietà.*

Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o cedere diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.

8. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente adotta una decisione sulle modifiche proposte al controllo del CSD. L'autorità competente rifiuta di approvare le modifiche proposte al controllo del CSD quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.

Articolo 28

Comitato degli utenti

1. I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.
2. I CSD stabiliscono ***in modo non discriminatorio*** il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente ***all'organo di gestione*** e si riunisca regolarmente.
3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione ***dell'organo di gestione*** del CSD sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi **■**.
4. ***I comitati degli utenti possono sottoporre all'organo di gestione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD.***
5. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
6. Il CSD informa immediatamente l'autorità competente ***e il comitato degli utenti*** di ogni decisione per la quale ***l'organo di gestione*** decide di non seguire il parere del comitato degli utenti. ***Quest'ultimo può informare l'autorità competente in merito agli eventuali settori in cui ritiene che il suo parere non sia stato seguito.***

Articolo 29

Conservazione dei dati

1. I CSD conservano per un periodo minimo di **dieci** anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, **compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell'allegato**, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento.
2. Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 12, **nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione nazionale dello Stato membro in cui il CSD è stabilito, di chiedere l'accesso ai dati pertinenti** per l'espletamento delle loro funzioni.
3. L'ESMA elabora, in **stretta cooperazione** con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Esternalizzazione

1. Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
- a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
 - c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione del CSD non cambiano;
 - d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;

- e) l'esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
 - f) il CSD conserva le competenze e le risorse che gli consentono, **su base continuativa**, di valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, di vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
 - g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;
 - h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente e le autorità interessate di cui all'articolo 12 in merito alle attività esternalizzate;
 - i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati che sarebbe di applicazione se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell'Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.
2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L'accordo di esternalizzazione prevede la possibilità per il CSD di porre fine all'accordo.
 3. Un CSD **e un prestatore di servizi** mettono a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 12, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di valutare se le attività esternalizzate sono conformi ai requisiti del presente regolamento.
 4. L'esternalizzazione di un servizio di base è soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente, a norma dell'articolo 19.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un'entità pubblica e quando l'esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'entità pubblica e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 31

Servizi prestati da parti diverse dai CSD

1. *Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri stabiliscono, se richiesto dalla normativa nazionale, che un soggetto diverso dai CSD sia responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli gestiti dai CSD.*
2. *Gli Stati membri che consentono ad altre parti di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato in conformità del paragrafo 1 precisano nella rispettiva normativa nazionale i requisiti che si applicano in tale caso. Questi requisiti includono le disposizioni del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all'altra parte interessata.*
3. *Gli Stati membri che consentono ad altre parti di fornire i servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato in conformità del paragrafo 1 comunicano all'ESMA tutte le informazioni pertinenti concernenti la prestazione di tali servizi, comprese le normative nazionali pertinenti.*

L'ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all'articolo 21.

SEZIONE 2

NORME SULLA CONDOTTA NEGLI AFFARI

Articolo 32

Disposizioni generali

1. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.
2. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 33

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD si dota di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto ***a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti***. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso al CSD equo e aperto, ***tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l'ordinato funzionamento dei mercati***. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se ***giustificati*** ai fini del controllo di un rischio ***specifico*** al quale il CSD è esposto.
2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande.

3. I CSD possono rifiutare l'accesso ad un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente del partecipante richiedente non è d'accordo con la valutazione, ***ciascuna delle due autorità competenti può deferire*** la questione ■ all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente.

4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.
5. ***L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché per specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.***

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Trasparenza

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, nonché per ciascuno degli altri servizi *di base* che fornisce, un CSD rende pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi *di base di cui all'allegato A da esso* forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l'accesso separato agli specifici servizi prestati.
2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l'uso dei servizi.
3. I CSD sono tenuti a praticare, *per i loro servizi di base*, la politica dei prezzi da essi pubblicata.
4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare la fattura a fronte dei listini prezzi pubblicati.

5. I CSD forniscono a tutti *i clienti informazioni che consentono loro di valutare* i rischi associati ai servizi forniti.
6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi *di base* forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente.
7. ***I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente.***
8. ***Per assicurare un'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e consentire l'individuazione, tra l'altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.***

Articolo 35

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione ***internazionali aperte*** in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.

SEZIONE 3

REQUISITI PER I SERVIZI CSD

Articolo 36

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.

Articolo 37

Integrità dell'emissione

1. Un CSD adotta le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata al CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento di titoli operato dal CSD **e, se pertinente, sui conti diretti (owner accounts) gestiti dal CSD**. Tali misure di riconciliazione vengono effettuate **almeno una volta al giorno**.
2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altre entità, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altre entità, il CSD e tali entità **organizzano** adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni **vicendevoli** in modo da garantire l'integrità dell'emissione.
3. In un sistema di regolamento titoli operato da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.
4. L'ESMA elabora, in **stretta cooperazione** con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che un CSD adotta ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Protezione dei titoli dei partecipanti *e dei loro clienti*

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e senza ritardi, di **segregare**, nei conti presso il CSD stesso, i titoli di un partecipante da **quelli** di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.
2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a **qualunque** partecipante di **segregare** i propri titoli da quelli dei suoi clienti.
3. ***I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a qualunque partecipante di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante ("segregazione omnibus").***
4. Un CSD **■** tiene registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di **segregare** i titoli di **qualsiasi** cliente **del** partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso ("segregazione per singolo cliente").

5. *I partecipanti offrono ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informano dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.*

Tuttavia un CSD e i suoi partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ove ciò sia richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all'abrogazione della normativa nazionale e fintantoché i suoi obiettivi sono validi.

6. *I CSD e i loro partecipanti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.*

7. *Un CSD non usa per alcuno scopo i titoli che non gli appartengono. Tuttavia un CSD può usare i titoli di un partecipante ove abbia ottenuto il consenso esplicito preventivo del partecipante. I CSD richiedono ai partecipanti di ottenere preventivamente, dai clienti, il consenso necessario.*

Carattere definitivo del regolamento

1. Un CSD garantisce che il sistema di regolamento titoli che opera/offra un'adeguata protezione ai partecipanti. ***Gli Stati membri designano e notificano*** il sistema di regolamento titoli operato ***dai CSD*** secondo le procedure di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 98/26/CE.

2. Un CSD ***garantisce che ogni sistema di regolamento titoli da esso operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli*** ordini di trasferimento in ***quel*** sistema di regolamento titoli ***in conformità degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE.***
3. Un CSD rende note ***le norme che disciplinano il carattere definitivo*** dei trasferimenti di fondi e di titoli in un sistema di regolamento titoli ***■***.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti ***tra CSD*** e alle infrastrutture informatiche comuni per il regolamento di cui all'articolo 48.
5. Un CSD ***prende tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui al paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 3 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso,*** non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento ***effettivo. ■***
6. ***Se offre i servizi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, il CSD fa in modo che i*** proventi in contanti dei regolamenti titoli ***vengano*** messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento.
7. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti ***a un sistema*** di regolamento titoli gestito da un CSD ***e regolate in tale sistema di regolamento titoli*** sono regolate con il meccanismo della consegna contro pagamento.

Articolo 40

Regolamento in contanti

1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che *emette* la valuta *pertinente*, se pratico o possibile.
2. Quando il regolamento presso le banche centrali, *come previsto al paragrafo 1*, non è pratico o non è possibile, un CSD può proporre di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei suoi sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio *o tramite i propri conti*. Se un CSD propone di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio *o tramite i propri conti*, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.

-
3. Un CSD *fa in modo che tutte le informazioni fornite ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti siano chiare, corrette e non fuorvianti. Un CSD mette a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti e fornisce tali informazioni su richiesta.*

Articolo 41

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli operata da un CSD questi si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di **uno o più partecipanti** che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi.
2. I CSD rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure **pertinenti**.
3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.
4. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può, **in stretta cooperazione con i membri del SEBC**, emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 4

REQUISITI PRUDENZIALI

Articolo 42

Requisiti generali

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, **sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.**

Articolo 43

Rischio giuridico

1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell'informazione dei suoi clienti, un CSD si dota di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili ■ per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestisce **e tutti gli altri servizi che fornisce.**
2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che siano vincolanti in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. Un CSD che opera in diverse giurisdizioni territoriali **adotta ogni ragionevole iniziativa per** individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di leggi tra le varie giurisdizioni.

Articolo 44

Rischio commerciale generale

I CSD si dotano di solidi **sistemi** di gestione e controllo **e di** strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese **le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della** strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.

Articolo 45

Rischio operativo

1. I CSD individuano **■** le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi di strumenti informatici, procedure e controlli adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati.
2. I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.
3. Per **■** i servizi **che forniscono** nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operati, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.
4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede **■** il ripristino di tutte le operazioni **e posizioni dei partecipanti** al momento della disfunzione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, **anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere rapidamente a funzionare dal momento della disfunzione**. Esso prevede anche l'allestimento di un secondo sito di trattamento dotato di risorse, capacità e funzionalità **sufficienti e adeguate disposizioni in merito al personale**.

5. Il CSD prevede ed attua un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6. I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. ***Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e interessate informazioni su ogni rischio siffatto individuato.***

Informano inoltre senza indugio le autorità competenti e interessate in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi.

7. L'ESMA elabora, in ***stretta cooperazione*** con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente di cui ai paragrafi 3 e 4 ed i metodi di valutazione degli stessi. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Politica di investimento

1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o *CSD autorizzati*.
2. I CSD possono accedere rapidamente alle proprie attività, allorché necessario.
3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
4. *L'importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non viene investito ai sensi del paragrafo 3, non viene preso in considerazione per gli scopi previsti all'articolo 44, paragrafo 1.*
5. I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente *presso cui detengono le proprie attività* rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.
6. *L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, il termine adeguato per l'accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 5. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 47, paragrafo 8 del regolamento 648/2012.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Requisiti patrimoniali

1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve del CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività del CSD. È in qualsiasi momento sufficiente a:
 - a) garantire che il CSD sia adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento *e commerciale*, in modo che il CSD possa continuare a prestare servizi;
 - b) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività del CSD in un periodo adeguato di almeno sei mesi, nel quadro di una serie di scenari di stress.

2. Un CSD si dota di un piano per:
 - a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
 - b) procedere ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale.

Tale piano è approvato *dall'organo di gestione* o da un opportuno comitato *dell'organo di gestione* e aggiornato periodicamente. *Ogni aggiornamento del piano viene fornito all'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano del CSD sia insufficiente.*

3. ***L'ABE*** elabora, in ***stretta cooperazione*** con ***l'ESMA*** e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ***i requisiti relativi a*** capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. ***1093/2010***.

Sezione 5

Requisiti per i collegamenti tra CSD

Articolo 48

Collegamenti tra CSD

1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento ***tra CSD e adottano adeguate misure per attenuarle***.
2. ***I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all'autorità competente del CSD richiedente***, come previsto all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), ***o lo notificano alle autorità competenti e interessate del CSD richiedente, come previsto all'articolo 19, paragrafo 5***.

3. Un collegamento fornisce un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall'accordo di collegamento.

Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali consente di scegliere chiaramente la legge che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.
5. Un CSD che utilizza ***un collegamento indiretto o*** un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD valuta, controlla e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale ***collegamento indiretto o*** intermediario ***e adotta le misure opportune per attenuarli.***
6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l'esattezza delle rispettive registrazioni.
7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi ***dettagliati dei collegamenti tra CSD che non consentono*** un eventuale regolamento con detto meccanismo vengono comunicati alle autorità ***interessate e*** competenti.

8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano una infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:

- a) l'immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;
- b) l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento.

I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.

9. *Entro il [*GU - inserire data: cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti, se del caso, a supportare il meccanismo di regolamento contro pagamento (DVP).*

10. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il controllo e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti *tra CSD* è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i relativi metodi di valutazione.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

■

Capo IV

Accesso ai CSD

SEZIONE 1

ACCESSO DEGLI EMITTENTI AI CSD

Articolo 49

Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell'UE

1. ***L'emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all'articolo 23.***

Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra legislazione analoga dello Stato membro in cui i titoli sono emessi.

Gli Stati membri garantiscono che venga compilato un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro legislazione di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'ESMA pubblica l'elenco entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio *e in modo non discriminatorio* e risponde all'emittente richiedente entro tre mesi.
3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi ad un emittente. Tale rifiuto può essere basato soltanto su un'analisi completa dei rischi o *sul fatto che un CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell'allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra legislazione analoga del pertinente Stato membro.*
4. *Fatta salva la [inserire riferimenti alla direttiva AML], se* un CSD rifiuta di prestare servizi ad un emittente, esso comunica *per iscritto* all'emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l'emittente richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.

L'autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e trasmette all'emittente una risposta motivata.

L'autorità competente del CSD consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente non è d'accordo con la valutazione, *ciascuna delle due autorità competenti può deferire* la questione ■ all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi ad un emittente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all'emittente richiedente.

5. *L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 3 e 4, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

■

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2

Accesso tra CSD

Articolo 50

Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD *e istituire un collegamento standard con esso* conformemente all'articolo 33 e previa *notifica preventiva* del collegamento tra CSD di cui all'articolo *19, paragrafo 5*.

Articolo 51

Accesso con collegamento personalizzato

1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per ottenere l'accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda può respingerla soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.
2. Per la messa a disposizione dell'accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione *commerciale ragionevole* calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 52

Procedura per i collegamenti tra CSD

1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso *ai sensi degli articoli 50 e 51* ad un altro CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi.

2. Un CSD può rifiutare l'accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso ***minaccerebbe l'ordinato e corretto*** funzionamento dei mercati finanziari o provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto può essere basato esclusivamente su un'analisi completa dei rischi.

Se un CSD rifiuta l'accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente **■ del CSD cui è presentata la domanda** esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al CSD richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente **■ del CSD cui è presentata la domanda** consulta l'autorità competente del CSD richiedente ***e l'autorità interessata del CSD richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a)*** in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso ***di disaccordo tra le autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione*** **■** una di queste può deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente **■ del CSD cui è presentata la domanda** ordina al CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente.

■

3. *L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 2.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per le procedure di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 3

Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato

Articolo 53

Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato

1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione **commerciale ragionevole** calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione **commerciale ragionevole** calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Se una delle parti presenta ad un'altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro **tre mesi**.
3. La parte cui è presentata la domanda può negare l'accesso soltanto qualora esso incida **sull'ordinato e corretto** funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

La parte che nega l'accesso comunica **per iscritto** alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di un'analisi completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente della parte che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile *e l'autorità interessata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)*, esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmettono alla parte richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente della parte richiedente *e l'autorità interessata di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a)* in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso *di disaccordo tra le autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione* ■ una di queste può deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto della parte di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l'accesso ai suoi servizi *entro tre mesi*.

4. *L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. L'ESMA elabora, in *stretta cooperazione* con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro *nove* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al *secondo* comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

ENTI CREDITIZI DESIGNATI PER PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD

Articolo 54

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario *e relativa designazione*

1. Un CSD non presta in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, *salvo che non abbia ottenuto un'autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità del presente articolo.*
2. *Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1, è autorizzato:*
 - a) *a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, o*
 - b) *a offrire tali servizi in proprio alle condizioni specificate nel presente articolo.*
3. *Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - a) *il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE [nuova CRD IV];*

In caso di conflitti tra le disposizioni di cui al presente regolamento nonché alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, il CSD di cui alla lettera a) soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto.

- b) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;*
- c) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;*
- d) il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;*
- e) il CSD riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliero secondo quanto previsto al paragrafo [6ter/9];*
- f) il CSD ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.*

4. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata facente parte del gruppo di imprese controllato dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE;*

- b) l'entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;*
- c) l'entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato; e*
- d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;*
- e) l'entità giuridica separata è soggetta a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi, i rischi di credito e di liquidità compresi, risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;*
- f) l'entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliero secondo quanto previsto al paragrafo 6ter, e*
- g) l'entità giuridica separata ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori a partire da un'entità giuridica separata.*

5. Se un CSD intende designare un ente creditizio che non rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 3 o 4, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'ente creditizio è autorizzato come tale conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE;*

- b) l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 58;*
- c) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;*
- d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;*
- e) l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi, i rischi di credito e di liquidità compresi, risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;*
- f) l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliero secondo quanto previsto al paragrafo 9, e*
- g) l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori a partire da un'entità giuridica separata.*

6. *I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera a) che propongono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all'uno per cento del valore totale di tutte le operazioni sutitoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all'anno.*

L'autorità competente controlla almeno una volta l'anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all'ESMA. Se l'autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Il CSD interessato ha un periodo di sei mesi per presentare la domanda di autorizzazione.

7. *L'autorità competente di cui all'articolo 55, paragrafo 1 può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del paragrafo 2, lettera b), ove consideri che l'esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.*

8. *I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera a) soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza **■** ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.*

9. *L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera e), al paragrafo 4, lettera e) e al paragrafo 5, lettera e).*

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 55

Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione *a fornire servizi accessori di tipo bancario*

1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio *o a fornire servizi accessori di tipo bancario* a norma dell'articolo 54, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, *ove applicabile*, l'ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ai quali sono soggetti ai sensi del presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, *ove applicabile*, gli enti creditizi designati e in che modo *il CSD o, ove applicabile*, l'ente creditizio *designato* intende rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, *e le altre disposizioni enunciate all'articolo 54.*

3. L'autorità competente applica la procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 7.
4. ***Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:***
- a) ***le autorità interessate di cui all'articolo 12, paragrafo 1;***
 - b) ***l'autorità competente interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 2006/48/CE;***
 - c) ***le autorità competenti dello o degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all'articolo 19, paragrafo 5;***
 - d) ***le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4;***
 - e) ***le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell'arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;***
 - f) ***l'ESMA e l'ABE.***
5. ***Le autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e) emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al primo comma. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si ritiene che abbia espresso parere positivo.***

Se almeno una delle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e) emette un parere negativo motivato, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce alle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione un'autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l'autorità competente intende ancora rilasciare l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, lettera c) del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni dopo il deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e).

Se l'autorità competente intende respingere l'autorizzazione, la questione non viene deferita all'ESMA.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell'Unione non siano soddisfatti.

- 6. Qualora ritenga che l'autorità competente di cui al paragrafo 1 abbia concesso un'autorizzazione che potrebbe non essere conforme alla normativa nell'Unione, l'ESMA interviene conformemente all'articolo 17 del regolamento UE n. 1095/2010.*

7. L'ESMA elabora, in ***stretta cooperazione*** con i membri del SEBC ***e con l'ABE***, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD ■ fornisce all'autorità competente ***al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi bancari accessori rispetto al regolamento.***

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. L'ESMA elabora, in ***stretta cooperazione*** con i membri del SEBC ***e con l'ABE***, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell'autorizzazione.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 56

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio *o che presta in proprio in conformità dell'articolo 54*, ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD stesso è stabilito.
2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 55.

Articolo 57

Revoca dell'autorizzazione

1. ***Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca le autorizzazioni di cui all'articolo 54*** in uno qualunque dei seguenti casi:
 - a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione, oppure qualora l'ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
 - c) qualora il CSD *o* l'ente creditizio designato non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
 - d) qualora il CSD *o* l'ente creditizio designato abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

Un CSD e l'ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma, il corretto e tempestivo regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.

2. *A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, circa la necessità di revocare l'autorizzazione.*
3. L'ESMA, ogni autorità interessata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e ogni altra autorità di cui all'articolo 60, paragrafo 1 *o, rispettivamente, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4*, possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD e, *se del caso*, l'ente creditizio designato continuano a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 58

Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 56 e 57 sono comunicate all'ESMA.
2. L'ESMA introduce nell'elenco che è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
 - a) il nome di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;

- b) il nome di ciascun ente creditizio designato;
 - c) l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato **o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54** è autorizzato a prestare per i CSD partecipanti.
3. Le autorità competenti comunicano all'ESMA quali enti forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 59

Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi **o ai CSD autorizzati** a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Un ente creditizio designato **ai sensi dell'articolo 54 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54** a fornire servizi accessori di tipo bancario presta **unicamente** i servizi di cui alla sezione C dell'allegato che sono contemplati dall'autorizzazione.
2. Un ente creditizio designato **ai sensi dell'articolo 54 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54** a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.
3. Un ente creditizio designato **ai sensi dell'articolo 54 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54** a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
 - a) si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;
 - b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti del rischio di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare il suddetto rischio;

- c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli **partecipanti debitori** a mezzo di garanzie collaterali e di altre risorse finanziarie equivalenti;
 - d) se per gestire il rischio di credito corrispondente **si utilizza** una garanzia collaterale, accetta garanzie **altamente liquide** a rischio **minimo** di credito **■** e di mercato; **può utilizzare altri tipi di garanzia collaterale in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati**;
 - e) stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie collaterali costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), **tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi**;
 - g) stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
 - h) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue, adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
 - i) offre crediti solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l'ente creditizio stesso;
 - j) prevede **procedure efficaci** di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso **l'applicazione di** tassi sanzionatorie **che fungano da efficace deterrente**.
4. Un ente creditizio designato **ai sensi dell'articolo 54 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54** per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

- a) si dota di un quadro solido e **di strumenti** per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, **compreso il rischio di liquidità infragiornaliero**, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
- b) **misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno**, il livello di attività liquide che detiene; **così facendo** determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
- c) **dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente**, il rischio di liquidità generato dall'inadempimento **di almeno un partecipante, comprese l'impresa madre e le imprese figlie**, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;
- d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse **liquide di alta qualità in ciascuna valuta**, come **contante presso la banca centrale di emissione o altri istituti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o altri** dispositivi analoghi **e garanzie altamente negoziabili o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili**. Individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante **dai vari istituti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità**;
- e) **ogniquale volta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato**; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;
- f) determina e sottopone a test l'adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;

- g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità ***impreviste e potenzialmente prive di copertura*** e adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
- h) ***ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell'Unione*** depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali ***di emissione dell'Unione***;
- i) ***dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestiva esecuzione*** alla garanzia fornita da un ***cliente*** inadempiente.
- j) ***riferisce regolarmente alle autorità di cui all'articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliero.***

5. L'ABE elabora, in ***stretta cooperazione*** con l'ESMA e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ***ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il controllo, la misurazione e la gestione nonché per la segnalazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012.***

■

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Vigilanza degli enti creditizi *designati e dei CSD autorizzati* per fornire servizi accessori di tipo bancario

1. ***Fatti salvi gli articoli 17 e 22 del presente regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento 575/2013 sono responsabili dell'autorizzazione in quanto enti creditizi e della vigilanza in quanto enti creditizi, alle condizioni stabilite nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) 575/2013, degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati in virtù del presente regolamento per fornire servizi accessori di tipo bancario*** .

Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

L'autorità competente di cui al primo comma valuta regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informa l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

2. L'autorità competente ***del CSD, previa*** consultazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno una volta all'anno ***quanto segue:***
 - a) ***nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a),*** se tutte le disposizioni richieste fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento;

b) nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se gli accordi relativi all'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.

L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all'articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, un CSD garantisce di avere accesso, tramite l'ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 109.

3. Al fine di garantire, all'interno dell'Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi *e dei CSD autorizzati* a fornire servizi accessori di tipo bancario, l'ABE, in *stretta cooperazione* con l'ESMA e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo V

Sanzioni

Articolo 61

Sanzioni e misure amministrative

1. ***Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali***, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all'articolo 60, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ***provvedendo affinché le loro autorità competenti possano imporre tali sanzioni e misure amministrative***, e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. ***Tali*** sanzioni e misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già soggette al diritto penale nazionale al più tardi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui al primo comma. ***Gli Stati membri*** notificano senza ***indebito*** ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

2. Le autorità competenti sono in grado di applicare sanzioni e misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati ***e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dal presente regolamento***, dei membri dei loro organi di gestione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, ***conformemente al diritto nazionale***, sia ritenuta responsabile di una violazione.

3. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze definite all'articolo 63, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare *qualsiasi* duplicazione o sovrapposizione nell'applicazione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell'articolo 13.
4. *Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini stabiliti dal presente regolamento.*
5. *Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.*
6. *Gli Stati membri inviano all'ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità del paragrafo 1. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.*

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 63, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

7. *Se l'autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa ovvero una sanzione penale al pubblico, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all'ESMA.*
8. *Le autorità competenti esercitano i loro poteri e le loro funzioni conformemente ai rispettivi quadri nazionali:*
 - a) *direttamente;*
 - b) *in collaborazione con altre autorità;*
 - c) *sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento;*
 - d) *rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.*

Articolo 62

Pubblicazione di sanzioni e misure

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito internet ufficiale ogni decisione che impone una sanzione o misura amministrativa per la violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.*

Se la decisione di imporre una sanzione o misura è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Inoltre, vengono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

- a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;*
- b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali;*
- c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;*
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.**

Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

3. *Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito internet ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.*

Articolo 63

Sanzioni per violazioni

1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
- a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;
 - b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b);
 - c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell'articolo 47, paragrafo 1;
 - d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;

- e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;
- f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;
- g) mancato rispetto, da parte dei CSD, dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;
- h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell'articolo 48;
- i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;
- j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3;
- k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 4.

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, ***almeno*** nei casi di violazione di cui al ***presente articolo***, le autorità competenti hanno il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e misure amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione ***conformemente all'articolo 61***;

- b) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
- c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 e 54, in conformità degli articoli 20 e 57;
- d) ***l'interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall'esercizio di funzioni di gestione in seno all'ente a carico dei membri dell'organo di gestione dell'ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;***
- e) sanzioni amministrative pecuniarie ***massime*** pari ***almeno*** al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
- f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie ***massime*** pari ***almeno*** a 5 milioni di EUR o, ***negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;***
- g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie ***massime*** fino ***ad almeno 20 milioni di EUR o fino*** al 10% del reddito complessivo annuo ***della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia dell'impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell'ultimo conto consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo*** ;

3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 64

Applicazione effettiva delle sanzioni

1. ***Gli Stati membri assicurano che, nello*** stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto ***di tutte le circostanze pertinenti tra cui, ove appropriato:***
- a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
 - c) la **■** capacità finanziaria del soggetto responsabile ***della violazione, ad esempio*** quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
 - d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile ***della violazione*** o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) il livello di cooperazione che il soggetto responsabile ***della violazione*** ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
 - f) precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile ***della violazione***.

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri ***assicurano che le autorità competenti istituiscano*** meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di ***reali o possibili*** violazioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche ***in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l'istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;***
 - b) un'adeguata protezione ***dei dipendenti degli enti*** che segnalano reali o possibili violazioni ***commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;***
 - c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;
 - d) ***la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.***
3. ***Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare reali o possibili violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.***

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 66
Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Titolo VI

Atti delegati, disposizioni transitorie, modifica della direttiva 98/26/CE e disposizioni finali

Articolo 67

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 riguardo agli articoli

Articolo 68

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 67 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 67 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 67 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *tre* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *tre* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 69

Competenze di esecuzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7¹. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 70

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione¹. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

2. Quando la Commissione esercita le competenze di esecuzione conferitele dal presente regolamento, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 71

Disposizioni transitorie

1. ***Le autorità competenti di cui all'articolo 10 comunicano all'ESMA gli enti che operano come CSD entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***
2. ***I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 17, 26, 45, 47, 48, e, ove pertinente, 55 e 59.***
3. Entro *sei mesi* a decorrere dalla data di entrata in vigore delle ***norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 12, 17, 25, 26, 45, 47, 48, e, ove pertinente, 55 e 59, o della decisione della Commissione di cui all'articolo 25, paragrafo 7, se questa data è posteriore, un CSD di un paese terzo chiede*** il riconoscimento dell'ESMA se intende prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 25.
4. ***Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.***
5. ***I CSD operati dagli enti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1.***

Articolo 72

Modifica della direttiva 98/26/CE

1. All'articolo 2, primo comma, della direttiva 98/26/CE, il terzo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente:

"- designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso."
2. **Entro** sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie a conformarsi *all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino della direttiva 98/26/CE, quale modificata dal presente regolamento.*

Articolo 72bis

Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 236/2012 è soppresso.

Articolo 73

Applicazione della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID] e del regolamento UE n. Xxxx [MiFIR]

I CSD autorizzati in conformità dell'articolo 16 del presente regolamento non chiedono l'autorizzazione a norma della direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID] per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato del presente regolamento.

Se un CSD autorizzato conformemente all'articolo 16 fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato del presente regolamento, si applica la direttiva xxxx/xxxx/UE [nuova MiFID] fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l'articolo 9, paragrafi da 1 a 2 e da 4 a 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento UE n. Xxxxx [MiFIR].

Relazioni e riesame

1. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità di cui agli articoli 10 e 12, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno una valutazione *dei seguenti elementi*:
 - a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull'importo delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - b) *l'adeguatezza delle penalità per i mancati regolamenti, in particolare l'esigenza di ulteriore flessibilità quanto alle penalità per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.*
 - c) **■** la quantità di regolamenti che avvengono all'esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni e su eventuali altri criteri pertinenti *sulla scorta delle informazioni ricevute a titolo dell'articolo 16, paragrafo 9;*
 - d) **■** la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell'articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - e) *una valutazione del trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, controparti centrali, sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere*

l'accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione.

- f) *una valutazione del trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all'articolo 25, paragrafi da 4 a 10;*
- g) *se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares per la vigilanza transfrontaliera di cui all'articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all'eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerge l'esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;*
- h) *l'applicazione delle norme degli Stati membri di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;*
- i) *una valutazione delle procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell'Unione;*
- j) *una valutazione dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e dei loro clienti, in particolare quelle all'articolo 38, paragrafo 4;*
- k) *l'applicazione delle sanzioni e in particolare l'esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti di cui al presente regolamento.*
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno civile successivo.

Articolo 75

Riesame

1. *Entro il [inserire data esatta: [cinque] anni dall'entrata in vigore], la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a i), se sussistono altri ostacoli materiali alla concorrenza in relazione ai servizi disciplinati dal presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a limitare l'impatto sui*

contribuenti dell'inadempimento dei CSD. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 76

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 5, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In deroga al primo comma, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 2 si applica come segue:

- a) almeno sei mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all'entità pubblica interessata, e***
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 al più tardi.***
3. L'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio **2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1° gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

■

ALLEGATO

Servizi

Sezione A

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili ("servizio di notariato");
2. **Fornitura e** gestione dei conti titoli al livello più elevato ("servizio di gestione accentrata");
3. Gestione di un sistema di regolamento titoli ("servizio di regolamento").

Sezione B

Servizi accessori di tipo non bancario dei depositari centrali di titoli ***che non comportano rischi di credito o liquidità***

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, ***che possono includere, ma non sono limitati a:***

1. servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
 - a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie collaterali per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - c) riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento ***delle istruzioni***, conferma e verifica delle transazioni;

2. Servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:
 - a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
 - b) trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
 - c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
 - d) indirizzamento e trattamento *delle istruzioni*, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione;
3. ***Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, tenuta o gestione*** di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie collaterali e ad altri servizi accessori.
4. altri servizi, quali:
 - a) servizi generali di gestione delle garanzie collaterali in qualità di agente;
 - b) informativa;
 - c) fornitura di ***informazioni***, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici ***o ad altre entità governativi o intergovernativi***;
 - d) servizi informatici.

Sezione C

Servizi accessori di tipo bancario

Servizi di tipo bancario ***direttamente connessi ai*** servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

- a) fornitura di conti correnti - e accettazione dei loro depositi **■** - ***ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato 1, punto 1 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];***
 - b) ***apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato 1, punto 2 della direttiva .../...UE [nuova CRD];***
 - c) ***servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell'allegato 1, punto 4 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];***
 - d) ***garanzie e impegni relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato 1, punto 6 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];***
 - e) ***attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell'allegato 1, punti 7 b) e 7 e) della direttiva .../...UE [nuova CRD].***
-